

EBA/GL/2021/11

09/11/2021

Orientamenti

sugli indicatori dei piani di risanamento

1. Conformità e obblighi di notifica

Status giuridico dei presenti orientamenti

1. Il presente documento contiene orientamenti emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 ⁽¹⁾. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
2. Gli orientamenti definiscono la posizione dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. Le autorità competenti definite all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010 cui si applicano gli orientamenti dovrebbero conformarsi agli orientamenti integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi di vigilanza (ad esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti sono diretti principalmente agli enti.

Obblighi di notifica

3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti devono notificare all'ABE entro il 14.02.2022 se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna notifica da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall'ABE non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell'ABE con il riferimento «EBA/GL/2021/11», da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all'ABE.
4. Le notifiche sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

2. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Oggetto

5. I presenti orientamenti specificano, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE ⁽²⁾, l'elenco minimo degli indicatori quantitativi e qualitativi da includere nei piani di risanamento definiti e valutati conformemente agli articoli da 5 a 9 di tale direttiva, come ulteriormente specificato agli articoli da 3 a 21 del regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione ⁽³⁾, i dispositivi opportuni per il regolare monitoraggio degli indicatori, le circostanze in cui possano essere adottate le azioni indicate nei piani di risanamento, gli interventi da adottare in relazione a tali indicatori e le eventuali condizioni necessarie per l'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE in merito a tali indicatori.

Ambito d'applicazione

6. I presenti orientamenti si applicano agli enti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 23), della direttiva 2014/59/UE soggetti agli obblighi stabiliti agli articoli da 5 a 9 di tale direttiva, come ulteriormente specificato agli articoli da 3 a 21 del regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione.
7. Per gli enti che non fanno parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata ai sensi degli articoli 111 e 112 della direttiva 2013/36/UE, i presenti orientamenti si applicano a livello individuale.
8. Per gli enti che fanno parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata ai sensi degli articoli 111 e 112 della direttiva 2013/36/UE, i presenti orientamenti si applicano a livello sia dell'impresa madre nell'Unione sia delle sue filiazioni.
9. Le autorità competenti possono specificare come applicare in tutto o in parte i presenti orientamenti agli enti soggetti a obblighi semplificati per quanto riguarda i loro piani di risanamento di cui all'articolo 4 della direttiva 2014/59/UE.
10. Le autorità competenti possono derogare all'applicazione di taluni indicatori o talune condizioni di cui ai paragrafi da 21 a 23 agli enti che sono imprese di investimento, qualora la loro applicazione non sia appropriata per la pianificazione del risanamento dell'impresa di investimento o del gruppo di

⁽²⁾ Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione, del 23 marzo 2016, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano il contenuto dei piani di risanamento, dei piani di risoluzione e dei piani di risoluzione di gruppo, i criteri minimi che l'autorità competente deve valutare per quanto riguarda i piani di risanamento e i piani di risanamento di gruppo, le condizioni per il sostegno finanziario di gruppo, i requisiti per i periti indipendenti, il riconoscimento contrattuale dei poteri di svalutazione e di conversione, le procedure e il contenuto delle disposizioni in materia di notifica e dell'avviso di sospensione e il funzionamento operativo dei collegi di risoluzione (GU L 184 dell'8.7.2016, pag. 1).

imprese di investimento, tenuto conto del modello di business così come della struttura giuridica, del profilo di rischio, delle dimensioni o della complessità.

Destinatari

11. I presenti orientamenti si rivolgono alle autorità competenti come definite all'articolo 4, punto 2) i) e viii), del regolamento (UE) n. 1093/2010 nonché agli istituti finanziari come definiti all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) n. 1093/2010 se rientranti nell'ambito di applicazione dei presenti orientamenti.

Definizioni

12. Salvo indicazione contraria, i termini utilizzati e definiti nella direttiva 2014/59/UE, nella direttiva 2013/36/UE e nella direttiva (UE) 2019/2034 hanno il medesimo significato nei presenti orientamenti.

13. Ai fini dei presenti orientamenti, si applicano le definizioni seguenti:

«autorità competente»	.l'autorità competente quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 21), della direttiva 2014/59/UE e l'autorità di vigilanza su base consolidata quale definita al punto 37) del medesimo, nonché l'autorità competente quale definita all'articolo 3, punto 5), della direttiva (UE) 2019/2034 e l'autorità di vigilanza del gruppo di cui al punto 15) dello stesso
«capacità globale di risanamento»	.la capacità di risanare la posizione finanziaria di un ente o di un gruppo nel suo insieme a seguito di un deterioramento significativo
«ente»	.l'ente quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 23), della direttiva 2014/59/UE e l'impresa madre nell'Unione di cui al punto 85) del medesimo articolo
«indicatori del piano di risanamento»	.gli indicatori qualitativi e quantitativi stabiliti da ciascun ente sulla base del quadro definito nei presenti orientamenti per individuare le circostanze in cui possano essere adottate le azioni opportune previste dal piano di risanamento, come stabilito all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE
«piano di risanamento»	.il piano di risanamento di cui agli articoli 5 e 6 della direttiva 2014/59/UE e il piano di risanamento di gruppo di cui agli articoli 7 e 8 di tale direttiva

3. Attuazione

Data d'applicazione

14. I presenti orientamenti si applicano dopo 14.02.2022.

Abrogazione

15. Gli orientamenti sull'elenco minimo degli indicatori qualitativi e quantitativi dei piani di risanamento (EBA/GL/2015/02) del 6 maggio 2015 ⁽⁴⁾ sono abrogati e sostituiti a decorrere da 14.02.2022.

4. Definizione della struttura per gli indicatori dei piani di risanamento

16. La struttura degli indicatori dei piani di risanamento dovrebbe essere istituita dagli enti e valutata dall'autorità competente tenendo conto dei criteri stabiliti nei presenti orientamenti.
17. Il piano di risanamento dovrebbe contenere informazioni dettagliate sul processo decisionale relativo all'attivazione del piano di risanamento quale elemento essenziale della struttura di *governance*, sulla base di un processo di segnalazione utilizzando gli indicatori stabiliti nel quadro pertinente e conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE.
18. Nel definire tale struttura, gli enti dovrebbero considerare che le violazioni degli indicatori non attivano automaticamente una specifica opzione di risanamento, ma indicano che dovrebbe essere avviato un processo di *escalation* per decidere se intervenire o meno.
19. Gli enti dovrebbero includere indicatori dei piani di risanamento di natura sia quantitativa sia qualitativa.
20. Nel fissare le soglie degli indicatori quantitativi del piano di risanamento, coerentemente con il proprio quadro complessivo di gestione generale dei rischi come richiesto dall'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione, l'ente dovrebbe utilizzare metriche progressive (il cosiddetto «approccio a semaforo» o «*traffic light approach*») per informare l'organo di amministrazione dell'ente circa il potenziale raggiungimento di tali soglie.

⁽⁴⁾ <https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/1064487/4bf18728-e836-408f-a583-b22ebaf59181/EBA-GL-2015-02%20GL%20on%20recovery%20plan%20indicators.pdf>

Categorie degli indicatori dei piani di risanamento

21. Gli enti dovrebbero includere nel piano di risanamento almeno le seguenti categorie obbligatorie di indicatori, come ulteriormente specificato nei presenti orientamenti:
 - a. indicatori di capitale;
 - b. indicatori di liquidità;
 - c. indicatori di redditività;
 - d. indicatori della qualità delle attività.
22. Nel piano di risanamento gli enti dovrebbero includere le due seguenti categorie di indicatori, come ulteriormente specificato nei presenti orientamenti, a meno che non forniscano alle autorità competenti giustificazioni soddisfacenti del motivo per cui tali categorie non sono pertinenti per la struttura giuridica, il profilo di rischio, le dimensioni e/o la complessità dell'ente (ovvero una presunzione relativa):
 - a. indicatori basati sul mercato;
 - b. indicatori macroeconomici.
23. Gli enti dovrebbero includere gli indicatori dei piani di risanamento specifici riportati nell'elenco per categoria di cui all'allegato II dei presenti orientamenti, a meno che non forniscano alle autorità competenti giustificazioni soddisfacenti del motivo per cui tali indicatori specifici non sono pertinenti per la struttura giuridica, il profilo di rischio, le dimensioni e/o la complessità dell'ente o non possono essere applicati a causa delle caratteristiche del mercato in cui opera l'ente (ovvero una presunzione relativa).
24. Quando un ente confuta la presunzione di cui al paragrafo 23 per uno qualsiasi degli indicatori di cui all'allegato II, ove possibile dovrebbe sostituirlo con un altro indicatore della stessa categoria che sia più pertinente per l'ente in questione. Qualora non sia possibile una sostituzione per ciascun indicatore di cui all'allegato II, gli enti dovrebbero includere nei loro piani di risanamento almeno un indicatore per ciascuna delle categorie di cui al paragrafo 21.
25. Gli enti non dovrebbero limitare la loro serie di indicatori all'elenco minimo di cui all'allegato II e dovrebbero prendere in considerazione l'inserimento di altri indicatori in base ai principi e in linea con la descrizione delle categorie stabilite nei presenti orientamenti. A tal fine, l'allegato III contiene un elenco non esaustivo di esempi di ulteriori indicatori dei piani di risanamento, suddivisi per categorie.
26. La struttura degli indicatori dei piani di risanamento dovrebbe:
 - a. essere adattata al modello di business e alla strategia di un ente ed essere adeguata al suo profilo di rischio. Dovrebbe individuare le principali vulnerabilità maggiormente suscettibili di incidere sulla situazione finanziaria dell'ente;
 - b. essere adeguata alla struttura giuridica, alle dimensioni e alla complessità di ciascun ente. In particolare, il numero di indicatori dovrebbe essere sufficiente ad allertare l'ente su situazioni di deterioramento in varie aree. Nel contempo, questo numero di indicatori dovrebbe essere

- adeguatamente mirato e gestibile dagli enti;
- c. essere in linea con il complessivo quadro di gestione dei rischi e con gli indicatori di liquidità o di capitale del piano di emergenza esistenti, nonché con gli indicatori del piano di continuità operativa;
 - d. consentire un monitoraggio regolare ed essere integrata nella *governance* dell'ente e nell'ambito delle procedure di *escalation* e decisionali;
 - e. includere indicatori prospettici.

Requisiti per la calibrazione degli indicatori dei piani di risanamento

27. Per la calibrazione della struttura degli indicatori l'ente dovrebbe tenere conto di quanto segue.

- a. La capacità globale di risanamento delle opzioni disponibili: gli enti con una capacità globale di risanamento più limitata dovrebbero prendere in considerazione una violazione degli indicatori del piano anticipata per massimizzare le possibilità di attuare con esito positivo le opzioni di risanamento più limitate.
- b. La tempistica e la complessità dell'attuazione delle opzioni di risanamento, tenendo conto dei dispositivi di *governance*, delle approvazioni di carattere regolamentare necessarie in tutte le giurisdizioni pertinenti e dei potenziali ostacoli operativi all'esecuzione. Gli enti che si basano su opzioni più complesse da eseguire e che probabilmente richiedono più tempo per l'attuazione dovrebbero disporre di indicatori calibrati di conseguenza in modo più prudente, per consentire un preavviso sufficiente.
- c. In quale fase della crisi l'opzione di risanamento può realisticamente essere utilizzata in modo efficace. Nel considerare questo aspetto, l'ente dovrebbe tenere conto del fatto che, per alcuni tipi di opzioni, i completi benefici potrebbero essere difficili da ottenere più tardi in una situazione di stress rispetto a quello che avverrebbe con una loro attuazione anticipata. Ad esempio, nel caso dell'opzione di risanamento consistente nella «raccolta di capitali sul mercato», un ente dovrebbe valutare se e quando ciò possa realisticamente essere realizzato. Gli enti dovrebbero riconoscere che potrebbe diventare più difficile raccogliere capitale esterno quanto più l'ente si troverà vicino a violare i propri requisiti patrimoniali.
- d. L'andamento del deterioramento in una crisi. Gli enti dovrebbero riconoscere che, sebbene l'andamento del deterioramento dipenda in ultima analisi dalle circostanze specifiche della crisi, i profili specifici degli enti tra cui, ma non solo, gli enti con un modello di business meno diversificato e altre circostanze individuali, possono risultare in un deterioramento più rapido della posizione finanziaria dell'ente e implicare un lasso di tempo più breve per l'attuazione delle opzioni di risanamento. A tale riguardo, gli enti dovrebbero prendere in considerazione anche l'utilizzo di indicatori che mostrino il deterioramento nel tempo, per individuare le situazioni nelle quali si verifica un deterioramento rapido e sostanziale della posizione finanziaria (ad esempio il capitale) dell'ente. Inoltre, il monitoraggio del cambiamento di una metrica dovrebbe essere preso in considerazione quando è difficile definire un unico momento nel tempo in cui è necessaria l'*escalation*.
- e. Il quadro di gestione del rischio dell'ente (compreso il processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno, ICAAP) e il *Risk Appetite Framework* (quadro della propensione al rischio, RAF). L'ente dovrebbe assicurare che la calibrazione degli indicatori del piano di risanamento sia coerente con il proprio quadro di gestione del rischio e di propensione al rischio [ad esempio

early warning framework (quadro di allerta precoce), i piani di emergenza e i piani di continuità operativa].

28. L'ente dovrebbe essere in grado di chiarire all'autorità competente in che modo sono state determinate le calibrazioni degli indicatori del piano di risanamento e di dimostrare che le soglie saranno superate con sufficiente anticipo in modo da essere efficaci.
29. L'adeguatezza delle calibrazioni degli indicatori del piano di risanamento dovrebbe essere monitorata su base periodica e, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE, aggiornata almeno una volta all'anno o con maggiore frequenza qualora l'aggiornamento, proposto dall'ente, sia necessario a causa di un cambiamento della situazione finanziaria ed economica dell'ente. Eventuali aggiornamenti riguardanti la calibrazione degli indicatori dei piani di risanamento dovrebbero essere tempestivamente e debitamente notificati, delucidati e motivati all'autorità competente. Tali aggiornamenti dovrebbero essere accettati dalle autorità competenti in sede di valutazione del piano di risanamento.
30. Le autorità competenti e le autorità di risoluzione potrebbero decidere di porre in essere misure di sostegno temporanee in caso di crisi sistemica al fine di alleviare gli oneri regolamentari che potrebbero incidere negativamente sulla capacità degli enti di continuare a sostenere l'economia reale. Tenuto conto della natura temporanea e dell'obiettivo specifico di tali misure di sostegno di vigilanza e di risoluzione, la loro concessione non dovrebbe risultare in una modifica automatica della calibrazione degli indicatori dei piani di risanamento da parte degli enti.
31. Le autorità competenti possono accettare l'aggiornamento della calibrazione degli indicatori dei piani di risanamento in casi debitamente giustificati, come quelli riportati di seguito.
 - a. Gli indicatori ricalibrati sono conformi ai requisiti generali per la calibrazione degli indicatori dei piani di risanamento di cui al punto 27.
 - b. Tali modifiche riflettono cambiamenti del profilo economico e finanziario dell'ente e sono in linea con il quadro interno di gestione del rischio e di propensione al rischio dell'ente.
 - c. La ricalibrazione non osta a raggiungimento degli obiettivi delle misure di vigilanza.
 - d. Gli indicatori di capitale sono sempre calibrati a livelli superiori al pertinente importo dei fondi propri richiesti a norma delle parti tre, quattro e sette del regolamento (UE) n. 575/2013, del capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402 e dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE, a seconda dei casi.

Azioni e notifiche in caso di violazione di un indicatore

32. Affinché le violazioni degli indicatori possano soddisfare efficacemente il proprio potenziale di allerta, in linea con le procedure interne specificate nei piani di risanamento a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione, gli enti dovrebbero prontamente e in ogni caso:
 - a. entro un giorno lavorativo dalla violazione dell'indicatore del piano di risanamento, avvisare l'organo di amministrazione dell'ente attivando l'opportuno processo di *escalation* al fine di garantire che qualsiasi violazione sia presa in considerazione e, ove opportuno, gestita;

- b. al più tardi entro un ulteriore giorno lavorativo successivo alla segnalazione interna di cui alla lettera a) precedente, notificare la violazione dell'indicatore del piano di risanamento alla pertinente autorità competente.
33. In caso di violazione di un indicatore del piano di risanamento, l'organo di amministrazione dell'ente dovrebbe, anche sulla base dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, valutare la situazione, decidere se adottare misure di risanamento e notificare tempestivamente la propria decisione all'autorità competente.
34. La decisione adottata dall'ente di cui al paragrafo precedente dovrebbe basarsi su un'analisi motivata delle circostanze relative alla violazione. Quando tale decisione prevede che l'ente adotti misure conformemente al piano di risanamento, all'autorità competente dovrebbe essere fornito un piano d'azione basato su un elenco di possibili opzioni di risanamento credibili e fattibili da utilizzare in una siffatta situazione di stress e una tempistica per porre rimedio alla violazione. Se non è stata decisa alcuna azione, la spiegazione fornita all'autorità competente dovrebbe indicarne chiaramente le ragioni e, ove opportuno, dimostrare in che modo è possibile ripristinare i tipi specifici di indicatori e superare la loro violazioni senza ricorrere a misure di risanamento.
35. Qualsiasi azione o opzione adottata o presa in considerazione dall'ente a seguito di una violazione di un indicatore, anche se non precedentemente inclusa nel piano di risanamento, dovrebbe essere considerata pertinente ai fini della comunicazione con l'autorità competente. A titolo indicativo, a tal fine, le opzioni di risanamento dovrebbero prevedere misure di natura straordinaria nonché misure che potrebbero essere adottate anche nel corso della normale attività di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione (ad esempio dalle misure contingenti alle opzioni di risanamento più estreme e radicali).
36. La decisione finale sulla potenziale attivazione del piano di risanamento spetta all'ente e non è automaticamente avviata da una violazione. Dopo la notifica della violazione, l'autorità competente dovrebbe dialogare attivamente con l'ente.
37. Ai fini del paragrafo precedente, l'autorità competente dovrebbe monitorare i) la corretta e tempestiva attivazione da parte dell'ente delle procedure di *escalation* e ii) se la discussione sull'attivazione del piano avviene al giusto livello dirigenziale dell'ente. L'autorità competente dovrebbe valutare se la motivazione fornita dall'ente per la sua decisione di attuare o meno le opzioni di risanamento sia trasparente e adeguatamente motivata.

Disposizioni per il monitoraggio degli indicatori dei piani di risanamento

38. Il monitoraggio degli indicatori del piano di risanamento da parte dell'ente dovrebbe essere fissato con una frequenza adeguata e consentire la tempestiva presentazione, su richiesta, degli indicatori all'autorità competente.
39. Su richiesta dell'autorità competente, l'ente dovrebbe essere in grado di fornire valori per l'intera serie di indicatori del piano di risanamento (violati o meno) almeno su base mensile, anche se i valori per gli indicatori non sono cambiati. L'autorità competente dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di richiedere tali informazioni con maggiore frequenza, in particolare in situazioni di crisi o in caso di violazione di uno o più indicatori del piano di risanamento, tenendo in conto la natura e la velocità della crisi (andamento rapido o lento) e il tipo di indicatore (ad esempio indicatori di liquidità).

5. Indicatori dei piani di risanamento

Indicatori di capitale

40. Gli indicatori di capitale dovrebbero individuare tutti i deterioramenti significativi reali e potenziali relativi alla quantità e qualità del capitale in situazioni normali, incluso l'aumento del livello di leva finanziaria.
41. Nel selezionare gli indicatori di capitale, gli enti dovrebbero valutare come affrontare le questioni derivanti dal fatto che la capacità di tali indicatori di consentire una reazione tempestiva possa essere inferiore a quella di altri tipi di indicatori e che alcune misure intese a ripristinare la posizione patrimoniale di un ente possano essere soggette a periodi di esecuzione più lunghi o a una maggiore sensibilità al mercato e ad altre condizioni. In particolare ciò può essere ottenuto mediante l'utilizzo di proiezioni «prospettiche», in cui si tiene conto delle scadenze contrattuali significative riguardanti gli strumenti di capitale.
42. Gli indicatori di capitale dovrebbero essere integrati anche nell'ICAAP dell'ente, ai sensi dell'articolo 73 della direttiva 2013/36/UE.
43. Le soglie degli indicatori basate sui requisiti patrimoniali di vigilanza dovrebbero essere calibrate dall'ente a livelli adeguati onde assicurare una distanza sufficiente dalla violazione dei requisiti patrimoniali applicabili all'ente, inclusi i requisiti minimi in materia di fondi propri di cui all'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013 e i requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri applicati in conformità dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE.
44. In linea con l'obiettivo del processo di risanamento e con la flessibilità concessa all'ente per agire in modo indipendente in caso di violazione degli indicatori, gli indicatori di capitale di vigilanza dovrebbero essere fissati a un livello superiore a quelli che consentiranno l'intervento di vigilanza.
45. In generale, gli indicatori di capitale dovrebbero essere calibrati al di sopra del requisito combinato di riserva di capitale. Quando un ente calibra i propri indicatori di capitale all'interno di tale requisito, dovrebbe dimostrare chiaramente nel proprio piano di risanamento che le sue opzioni di risanamento possono essere attuate in una situazione in cui le riserve sono state utilizzate in tutto o in parte.
46. Le soglie per gli indicatori relative ai requisiti di cui agli articoli 45 *quater* e 45 *quinquies* della direttiva 2014/59/UE (requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili, MREL) e agli articoli 92 *bis* o 92 *ter* del regolamento (UE) n. 575/2013 (TLAC), espresse in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio (TREA) e della misura dell'esposizione complessiva (TEM), dovrebbero essere allineate alla calibrazione degli indicatori di capitale di vigilanza del piano di risanamento e dovrebbero essere fissate a un livello superiore a quello che consente l'intervento dell'autorità di risoluzione a norma dell'articolo 16 *bis* della direttiva 2014/59/UE [inserito dalla direttiva (UE) 2019/879] e dell'articolo 128 della direttiva 2013/36/UE [modificato dalla direttiva (UE) 2019/878]. La soglia dovrebbe essere generalmente calibrata dall'ente al di sopra del requisito combinato di riserva di capitale se considerato in aggiunta i) al requisito minimo TLAC e ii) al MREL definitivo o ai livelli-obiettivo intermedi vincolanti del MREL (se diversi) espressi in percentuale del TREA. L'ente dovrebbe inoltre tenere conto di qualsiasi elemento aggiuntivo ritenuto pertinente nel determinare tali requisiti, compreso un requisito di subordinazione, se applicabile. Quando un ente

decide di calibrare i propri indicatori di capitale relativi a MREL e TLAC all'interno delle riserve, deve dimostrare chiaramente nel suo piano di risanamento che le sue opzioni di risanamento possono essere attuate in una situazione in cui le riserve sono state utilizzate in tutto o in parte.

47. La soglia dell'indicatore dovrebbe tenere conto del profilo di scadenza delle passività ammissibili e della capacità dell'ente di rinnovarle. Per i gruppi con una strategia di risoluzione basata su un punto di avvio multiplo (*Multiple Point of Entry, MPE*), in cui l'ambito di applicazione prudenziale e della risoluzione potrebbero differire, l'ente dovrebbe calibrare gli indicatori MREL/TLAC a livello consolidato per ciascuna delle entità/ciascuno dei gruppi soggetti a risoluzione.
48. La calibrazione della soglia per il MREL dovrebbe essere concordata dall'autorità competente in consultazione con l'autorità di risoluzione al momento della valutazione del piano di risanamento. Dopo essere stata informata dall'ente riguardo a una violazione dell'indicatore MREL, l'autorità competente dovrebbe informare l'autorità di risoluzione e cooperare con quest'ultima, considerando l'importanza del MREL per gli obiettivi di risoluzione di cui all'articolo 31 della direttiva 2014/59/UE.

Indicatori di liquidità

49. Gli indicatori di liquidità dovrebbero poter informare un ente in merito al deterioramento potenziale o effettivo della capacità dell'ente stesso di soddisfare i propri fabbisogni di liquidità e di finanziamento stabile (*funding*) attuali e prospettici.
50. Gli indicatori di liquidità degli enti dovrebbero fare riferimento ai fabbisogni di liquidità e di *funding* sia a breve termine sia a lungo termine e rilevare la dipendenza dell'ente dai mercati all'ingrosso e dai depositi al dettaglio, operando distinzioni fra le principali valute, se pertinente.
51. Gli indicatori di liquidità dovrebbero essere integrati con strategie, politiche, processi e sistemi sviluppati da ciascun ente conformemente all'articolo 86 della direttiva 2013/36/UE e con il suo attuale quadro generale per la gestione del rischio.
52. Gli indicatori di liquidità dovrebbero riguardare anche altri potenziali fabbisogni di liquidità e di *funding*, come per esempio le esposizioni di *funding* infragruppo e quelle derivanti da strutture fuori bilancio.
53. Le soglie degli indicatori di liquidità dovrebbero essere calibrate dall'ente a livelli adeguati al fine di poter fornire all'ente informazioni sui rischi potenziali e/o effettivi di non conformità a tali requisiti minimi (compresi i requisiti aggiuntivi in materia di liquidità ai sensi dell'articolo 105 della direttiva 2013/36/UE, ove applicabile).
54. Le soglie per gli indicatori basate sui requisiti regolamentari in materia di liquidità, ossia gli indicatori del coefficiente di copertura della liquidità (LCR) e del coefficiente netto di finanziamento stabile (NSFR), dovrebbero pertanto essere calibrate al di sopra dei requisiti minimi del 100 %.
55. Per calibrare le soglie della posizione di liquidità, l'ente dovrebbe prendere in considerazione le metriche di liquidità utilizzate per il monitoraggio interno che riflettano le proprie ipotesi sulla liquidità che potrebbe realisticamente derivare da fonti non prese in considerazione nei requisiti normativi. A tal fine, l'ente potrebbe prendere in considerazione gli importi della capacità di compensazione (CBC), altre fonti di liquidità (ad esempio depositi presso altri enti creditizi) e qualsiasi altro aggiustamento pertinente. Nel definire gli indicatori prospettici, l'ente dovrebbe valutare la

scadenza da considerare, in base al profilo di rischio dell'ente, e poi tenere conto della stima degli afflussi e dei deflussi.

Indicatori di redditività

56. Gli indicatori di redditività dovrebbero rilevare ogni aspetto legato al reddito di un ente che potrebbe comportare un rapido deterioramento della posizione finanziaria dell'ente mediante una riduzione degli utili non distribuiti (o perdite) con ricadute sui fondi propri dello stesso ente.
57. Questa categoria dovrebbe comprendere gli indicatori dei piani di risanamento relativi alle perdite connesse al rischio operativo che potrebbero incidere significativamente sul conto economico, compresi – ma non solo – i problemi etici, le frodi esterne e interne e/o altri eventi.

Indicatori della qualità delle attività

58. Gli indicatori della qualità delle attività dovrebbero misurare e monitorare l'evoluzione della qualità delle attività dell'ente. In particolare, dovrebbero indicare quando il deterioramento della qualità delle attività potrebbe portare al punto in cui l'ente dovrebbe valutare se intraprendere un'azione descritta nel piano di risanamento.
59. Gli indicatori della qualità delle attività possono includere un coefficiente delle esposizioni deteriorate basato sia su dati di *stock* sia di flusso, al fine di rilevarne il livello e la dinamica.
60. Gli indicatori della qualità delle attività dovrebbero riguardare aspetti quali le esposizioni fuori bilancio e l'impatto dei crediti deteriorati sulla qualità delle attività.

Indicatori basati sul mercato

61. Gli indicatori basati sul mercato mirano a cogliere le aspettative dei partecipanti al mercato in merito a una posizione finanziaria in rapido deterioramento dell'ente che potrebbe potenzialmente comportare interruzioni nell'accesso ai mercati del *funding* e dei capitali. In linea con tale obiettivo, la struttura degli indicatori qualitativi e quantitativi dovrebbe fare riferimento ai seguenti tipi di indicatori:
 - a. indicatori basati sulle azioni che rilevano le variazioni di prezzo delle azioni di società quotate o coefficienti che misurano il rapporto tra il valore contabile e il valore di mercato delle azioni;
 - b. indicatori basati sul debito che colgono le aspettative dei fornitori di *funding* all'ingrosso, come i *credit default swap* o i differenziali sul debito;
 - c. indicatori di portafoglio, che colgono le aspettative in relazione a specifiche classi di attività rilevanti per ogni ente (ad esempio quelle immobiliari);
 - d. abbassamenti del *rating* (a lungo e/o a breve termine), in quanto riflettono le aspettative delle agenzie di *rating* suscettibili di cambiare repentinamente le attese degli operatori di mercato riguardo alla situazione finanziaria dell'ente.

Indicatori macroeconomici

62. Gli indicatori macroeconomici hanno lo scopo di rilevare i segnali di deterioramento delle condizioni economiche in cui l'ente opera, o i segnali di concentrazioni delle esposizioni o delle fonti di *funding*.
63. Gli indicatori macroeconomici dovrebbero essere basati su metriche che influenzano le prestazioni dell'ente in specifiche aree geografiche o in settori di attività che sono rilevanti per l'ente.
64. Gli indicatori macroeconomici dovrebbero comprendere le seguenti tipologie:
 - a. indicatori macroeconomici geografici, relativi alle varie giurisdizioni verso le quali l'ente è esposto, che diano anche conto dei rischi derivanti da potenziali ostacoli giuridici;
 - b. indicatori macroeconomici settoriali, relativi ai principali e specifici settori di attività economica verso i quali l'ente è esposto (ad esempio settore trasporti, immobiliare).

Allegato I. Categorie degli indicatori dei piani di risanamento

Categorie degli indicatori dei piani di risanamento (le prime quattro categorie sono obbligatorie, mentre le ultime due possono essere escluse se un ente giustifica la loro non pertinenza al proprio caso)
Categorie obbligatorie
1. Indicatori di capitale
2. Indicatori di liquidità
3. Indicatori di redditività
4. Indicatori della qualità delle attività
Categorie soggette a presunzione relativa
5. Indicatori basati sul mercato
6. Indicatori macroeconomici

Allegato II. Elenco minimo degli indicatori dei piani di risanamento

Elenco minimo degli indicatori dei piani di risanamento (ogni indicatore, qualora l'ente ne giustifichi la non pertinenza al proprio caso, può essere sostituito con un altro indicatore più pertinente per tale ente)	
1. Indicatori di capitale	
a)	Coefficiente di capitale primario di classe 1 (<i>Common Equity Tier 1 ratio</i>)
b)	Coefficiente patrimoniale totale (<i>Total Capital Ratio</i>)
c)	Coefficiente di leva finanziaria (<i>Leverage Ratio</i>)
d)	MREL e TLAC (se pertinenti)
2. Indicatori di liquidità	
a)	Coefficiente di copertura della liquidità (<i>Liquidity Coverage Ratio, LCR</i>)
b)	Coefficiente netto di finanziamento stabile (<i>Net Stable Funding Ratio, NSFR</i>)
c)	Attività non vincolate ammissibili disponibili presso le banche centrali
d)	Posizione di liquidità
3. Indicatori di redditività	
a)	[Rendimento delle attività investite (<i>Return on Assets, RoA</i>)] o [(Rendimento del capitale proprio (<i>Return on Equity, RoE</i>))]
b)	Perdite operative significative
4. Indicatori della qualità delle attività	
a)	Tasso di crescita dei crediti deteriorati lordi
b)	Tasso di copertura [accantonamenti/(totale crediti deteriorati)] (<i>Coverage Ratio</i> [<i>Provisions/(Total non-performing loans)</i>])
5. Indicatori basati sul mercato	
a)	Rating sotto revisione negativa o abbassamento del rating
b)	Differenziale CDS (<i>CDS spread</i>)
c)	Variazione del prezzo delle azioni (<i>Stock price variation</i>)
6. Indicatori macroeconomici	
a)	Variazioni del PIL
b)	CDS del debito sovrano (<i>CDS of sovereigns</i>)

Allegato III. Elenco illustrativo degli indicatori dei piani di risanamento

Indicatori aggiuntivi dei piani di risanamento (elenco non esaustivo, fornito unicamente a scopo illustrativo)	
1. Indicatori di capitale	
a)	(Utili non distribuiti e riserve)/Totale patrimonio netto (<i>retained earnings and reserves/total equity</i>)
b)	Informazioni negative sulla posizione finanziaria di controparti rilevanti
2. Indicatori di liquidità	
a)	Concentrazione delle fonti di liquidità e di <i>funding</i>
b)	Costo del <i>funding</i> totale (<i>funding</i> al dettaglio e all'ingrosso)
c)	Detenzione media del <i>funding</i> all'ingrosso (<i>Average tenure of wholesale funding</i>)
d)	Disallineamento delle scadenze contrattuali (<i>Contractual maturity mismatch</i>)
e)	Costo del <i>funding</i> all'ingrosso (<i>Cost of wholesale funding</i>)
3. Indicatori di redditività	
a)	Rapporto costi/proventi (<i>Cost-income ratio</i>) (costi operativi/proventi operativi)
b)	Margine di interesse netto (<i>Net interest margin</i>)
4. Indicatori della qualità delle attività	
a)	Crediti deteriorati netti/Patrimonio netto (<i>Net non-performing loans/Equity</i>)
b)	(Crediti deteriorati lordi)/Totale crediti (<i>Gross non-performing loans/Total loans</i>)
c)	Tasso di crescita delle svalutazioni delle attività finanziarie (<i>Growth rate of impairments on financial assets</i>)
d)	Crediti deteriorati da significative concentrazioni geografiche o settoriali

e) Esposizioni oggetto di misure di tolleranza ⁽⁵⁾ /Totale esposizioni (<i>Forborne exposures/Total exposures</i>)
5. Indicatori basati sul mercato
a) Rapporto prezzo/valore contabile (<i>Price to book ratio</i>)
b) Minaccia alla reputazione dell'ente o significativo danno reputazionale
6. Indicatori macroeconomici
a) <i>Rating</i> sotto revisione negativa o abbassamento del <i>rating</i> del debito sovrano
b) Tasso di disoccupazione

⁽⁵⁾ «Esposizioni oggetto di misure di tolleranza» secondo la definizione contenuta negli articoli [Commission Implementing Regulation (EU) 2021/451 of 17 December 2020, Annex V, Part 2, par. 240-268].